

In Gazzetta Ufficiale il “Decreto Dignità”: pubblicata la conversione in legge del DL 87/2018

28 Agosto 2018

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.186 dell'11 agosto 2018, la legge 9 agosto 2018, n. 96 di conversione, con modifiche, del decreto legge 87/2018 cd. *Decreto dignità*.

Il provvedimento è stato approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, dunque risultano confermate tutte le misure fiscali di interesse per il settore.

Si ricorda, in particolare, che nell'iter di conversione del Decreto, grazie all'azione dell'Ance è stata modificata la norma che prevedeva la decadenza dal cd. “Iperammortamento” in caso di delocalizzazione all'estero dei beni acquistati. In particolare, a seguito della modifica introdotta, si evita la decadenza nell'ipotesi in cui i beni siano delocalizzati all'estero solo temporaneamente. Confermate tutte le altre disposizioni di rilievo.

1. “Iperammortamento” e delocalizzazione all'estero dei beni agevolati

L'art.7 del DL 87/2018 ha previsto la decadenza dal cd. “Iperammortamento”^[1], ossia dall'agevolazione legata all'acquisto di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, qualora i medesimi beni siano ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti alla medesima impresa.

In questi casi, la decadenza comporta anche la restituzione dell'agevolazione fruita, senza applicazione di sanzioni, da effettuare tramite una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione.

La previsione riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 e non si applica ai cosiddetti “investimenti sostitutivi”^[3], previsti dalla legge 205/2017 (Bilancio 2018). Sul punto, grazie anche all'intervento dell'ANCE, è stato **approvato** dall'Aula della Camera uno specifico **emendamento che evita la decadenza, in caso di delocalizzazione temporanea dei beni agevolati in strutture produttive dell'impresa localizzate all'estero**.

Sono stati così scongiurati i pesanti effetti negativi che la norma avrebbe prodotto per tutte le imprese italiane del settore che ottengono commesse e aprono cantieri fuori dal territorio nazionale, producendo comunque ricchezza e occupazione in Italia.

Per queste, infatti, come evidenziato dall'ANCE, l'utilizzo dei beni all'estero è dettato unicamente da esigenze produttive ed all'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa, e non certo da intenti legati all'indebita fruizione dell'agevolazione fiscale o, comunque, dall'obiettivo di smobilizzare definitivamente i beni agevolati attraverso la loro cessione a soggetti terzi, estranei al processo produttivo.

Tale esigenza ha trovato la piena condivisione del Governo, così come dichiarato dallo stesso Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, che, durante la discussione della misura, ha affermato che “il Governo è d'accordo sul fatto che nel caso ... di beni che per loro stessa natura siano destinati all'utilizzo in più sedi produttive dell'azienda, quindi mezzi che servono in varie sedi produttive dell'azienda, ... è giustificato un temporaneo trasferimento del bene anche sul territorio non nazionale”^[4].

2. Compensazione tra crediti commerciali vantati nei confronti delle PA e debiti iscritti a ruolo

Confermata la **proroga per il 2018** della **possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo** con i **crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni**^[5], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.

In particolare, la possibilità riguarda i **carichi affidati agli agenti per la riscossione entro il 31**

dicembre 2017^[6] e, per la compensazione, resta ferma la necessaria acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima Amministrazione pubblica attraverso la specifica piattaforma di certificazione dei crediti^[7]. Sempre ai fini della compensazione, inoltre, è necessario che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

3. Fatturazione elettronica: abolizione per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione

Nell'ambito del DL 87/2018 è stato fatto confluire il testo integrale del 79/2018 che, come noto, ha prorogato, al 1° gennaio 2019, l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Per i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell'ambito degli appalti pubblici, invece, resta confermato il termine del 1° luglio scorso, come decorrenza del nuovo adempimento^[8].

A quest'ultimo riguardo, nell'ambito del dibattito del provvedimento, non è stata purtroppo recepita l'istanza dell'ANCE, portata avanti in tutte le competenti sedi di Governo, oltre che parlamentari, volta ad escludere, sino al 31 dicembre 2018, l'applicabilità delle sanzioni per le fatture emesse in modalità cartacea, anziché elettronica.

In ogni caso, si evidenzia, che, in linea principio, nelle fattispecie più controverse di applicazione del nuovo obbligo, è sempre possibile invocare l'incertezza normativa per l'inapplicabilità delle sanzioni, ai sensi dell'art.6, co. 2 del D.Lgs. n. 472/1997^[9].

4. Eliminazione dello "split payment" per i professionisti

Viene, infine, confermata l'abrogazione, **per le operazioni fatturate dopo il 14 luglio 2018**, del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) **per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche Amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto**. Viene, così, ripristinata l'esclusione dallo *split payment* per i professionisti, in vigore prima delle modifiche operate dal DL 50/2017 (cd. "Manovra Correttiva"), convertito con modifiche nella legge n.96/2017.

Sul punto, l'ANCE, in vista dell'approvazione del DdL di Bilancio 2019, continuerà comunque a portare avanti tutte le azioni necessarie per ottenere l'abrogazione generalizzata del meccanismo, che provoca ingenti danni finanziari alle imprese che operano con la pubblica Amministrazione, già tenute, sin dal 2015, ad adempiere all'obbligo di fatturazione elettronica, strumento di per sé finalizzato alla lotta all'evasione dell'IVA.

^[1] Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato l'agevolazione per il 2018. Tale beneficio, in particolare, è legato all'acquisto di beni materiali digitali, individuati dall'Allegato A della legge n.232/2016 (Bilancio 2017) e prevede, per tali beni, un ammortamento "maggiorato" del 150%, che in sostanza consente, per questi beni, l'applicazione di un coefficiente d'ammortamento pari, complessivamente, al 250%. Allo stesso modo è stato prorogato anche l'ammortamento al 140% previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell'Allegato B della legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto *iperammortamento*.

^[3] Cfr. art. 1 commi 35 e 36 dalla legge 205/2017. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio purché, nel medesimo periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge di bilancio 2017; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500 mila euro, una perizia tecnica

giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

[4] Intervento del Ministro Luigi Di Maio nella seduta dell'Assemblea della Camera del 2 agosto 2018, relativamente alla discussione dell'emendamento n. 7.300, approvato.

[5] Si tratta delle P.A. di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..

[6] La possibilità di compensare i debiti fiscali con i crediti della P.A. era stata prevista, da ultimo e per il 2017, dall'art.9-*quater* del DL 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017 e dal DM 9 agosto 2017, per ciò che concerne le modalità operative..

[7] Cfr. l'art.12, co.7-*bis*, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 - cd. *"Decreto Destinazione Italia"* e i D.M. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 per ciò che concerne la certificazione dei crediti.

[8] Sul punto, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la CM 13/E/2018,

[9] Tale disposizione, in tema di *"cause di non punibilità"*, concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, afferma che *"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento"*.

per informazioni rivolgersi a: